



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Civile di Firenze

Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio nella seguente composizione:

dott. Niccolò Calvani	Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli	Giudice
dott.ssa Laura Maione	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. RG 369/2023 tra le parti:

ATTRICE

e

1

CONVENUTI

OGGETTO: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo.

CONCLUSIONI

Attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in premessa, con la più ampia formula di giustizia e con ogni conseguenziale pronunzia che la signora

quindi ai sensi degli articoli 2476 – 2475 – 2478 bis, 2423, 2214 e ss 2486, 2392, 2393 e cod civ, in relazione all’articolo 146 LF ed in generale in relazione alle vigenti disposizioni di legge, la responsabilità dei signori

In solido fra di loro in relazione ai singoli periodi di amministrazione, per le condotte esposte in premessa da ritenere espressamente richiamate e trascritte ed in particolar per il danno recato alla società con le menzionate

condotte e per l'effetto, previa quantificazione del danno da ciascuno di essi cagionato alla società

CONDANNARE

In solido fra di loro in relazione ai singoli periodi di amministrazione, al risarcimento di tutti i danni anche non patrimoniali subiti dalla società attrice a seguito dei fatti sopra descritti quanto a

In solido fra di loro, per la somma di Euro 178.546,08= per le causali descritte in premessa, o per quella somma maggiore o minore che risulterà provata all'esito della espletanda istruttoria se de caso con valutazione equitativa. Il tutto con la più ampia formula di giustizia e con ogni conseguenziale pronunzia. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio. Con ogni più ampia riserva istruttoria”.

Convenuta

“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:

- *In via preliminare, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori e conseguentemente rigettare le domande formulate dall'attore;*

- *Nel merito, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova;*

- *Con condanna dell'attore al pagamento delle spese legali e del compenso professionale in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.*

Convenuto

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in premessa:

In via preliminare: dichiarare la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164, 4° comma, c.p.c;

In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori e conseguentemente rigettare le domande formulate dall'attore;

Nel merito: rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova”.

Convenuto

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Firenze:

“in via principale: respingere la domanda avanzata da parte attrice per i motivi indicati in premessa ed in particolare perché sprovvista di qualsivoglia elemento probatorio;

in via subordinata: riportare a giustizia le eventuali somme ritenute dovute dall’Ing. ed in particolare a quanto risulterà all’esito della instauranda istruttoria tenendo conto delle osservazioni avanzate in premessa”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Curatela del Fallimento s.r.l. ha convenuto in giudizio gli ex amministratori, di

diritto e di fatto, della società per sentirli condannare al risarcimento dei danni per atti di *mala gestio* compiuti nell'espletamento del mandato e comunque nella gestione sociale.

L'attrice ha riferito che [redacted] s.r.l. (di seguito [redacted]), dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza del 25.3.2022 e partecipata al 50% ciascuno da [redacted] (capitale complessivo € 10.000, di cui versato € 2.500), è stata costituita il 7.9.2015 (con operatività dal 1°.10.2015) e aveva come oggetto sociale la costruzione, la riparazione e il rimessaggio di natanti e imbarcazioni; l'amministrazione è sempre stata affidata ad un organo monocratico e in particolare: dalla costituzione al 12.1.2018 AU è stato [redacted] dal 12.1.2018 al 31.10.2018 (ovvero fino al momento della cessazione dalla carica iscritta al RI) AU è stato [redacted] successivamente ha assunto la carica [redacted] deceduto prima della dichiarazione di fallimento.

La Curatela ha aggiunto che la contabilità è stata tenuta solo per pochi mesi del 2015 ed è stato depositato solo il bilancio al 31.12.2015; negli anni successivi non sono stati depositati bilanci né sono state tenute scritture contabili, nonostante l'accumulo di debiti tributari e contributivi, come evidenziato dalle istanze di ammissione allo stato passivo presentate da Agenzia delle Entrate.

L'attrice ha allegato che l'assenza delle scritture contabili ha impedito la ricostruzione della contabilità della società e in particolare non ha permesso di individuare l'esatto momento di perdita del capitale sociale, che la Curatela ha comunque ravvisato alla chiusura dell'esercizio 2016 basandosi sull'analisi degli estratti autentici di ruolo esattoriale; in questo contesto gli amministratori, pur consapevoli dello stato di insolvenza, hanno proseguito l'attività sociale, aggravando il dissesto e incrementando il danno con la sistematica omissione degli obblighi tributari e contributivi.

La convenuta [redacted] è stata indicata come amministratrice di fatto di [redacted] avendo esercitato in tutto il periodo di riferimento, in modo continuativo e significativo, funzioni gestorie, contabili e

amministrative, come riferito dagli amministratori formalmente in carica; in particolare questi avrebbero affermato che era la convenuta a tenere e gestire in autonomia la contabilità sociale, non operando come mera dipendente, bensì come vera e propria amministratrice, occupandosi di tutti gli aspetti amministrativi e contabili, compresa la gestione dei rapporti coi dipendenti.

L'attrice ha, quindi, domandato il risarcimento del danno quantificandolo secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, pari a € 178.546,08, tenuto conto dell'assenza di scritture contabili e in ogni caso della data di perdita del capitale individuata nel 31.12.2016.

*

Si è costituita in giudizio _____ la quale ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione, evidenziando che la situazione economica di _____ era già da tempo gravata da difficoltà palesate in modo chiaro ai creditori.

Quanto al merito, la convenuta ha negato di essere stata amministratrice di fatto della società e ha evidenziato di aver svolto esclusivamente mansioni di ragioniera, limitandosi alla tenuta della contabilità interna e procedendo al pagamento delle buste paga dei dipendenti; in ogni caso ha contestato il danno, affermando la mancata prova del nesso di causa e l'insufficienza dell'elemento della mancanza di scritture contabili a far presumere la sussistenza di un danno.

*

Costituendosi in giudizio _____ ha eccepito la nullità della citazione per assoluta incertezza dei fatti costitutivi, evidenziando che l'attrice si è basata su mere presunzioni e indizi, senza selezionare i comportamenti attivi imputabili al convenuto; ha eccepito la prescrizione affermando che la situazione di difficoltà economica di _____ era evidente da tempo; ha affermato il difetto di legittimazione passiva o in subordine il difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo della società fallita evidenziando di essere stato AU della società per pochi mesi senza aver mai

gestito alcunché, laddove la vera amministratrice era la _____ infine ha contestato il danno rilevando la carenza di prova del nesso di causa.

*

Si è costituito in giudizio anche _____ il quale ha contestato integralmente la domanda attorea, sostenendo di aver predisposto la documentazione contabile relativa al periodo di carica e che la stessa era nella disponibilità della convenuta _____ e dell'ultimo amministratore; in particolare ha evidenziato che i bilanci 2016 e 2017 sono stati predisposti ma non approvati e che vi è documentazione relativa alla situazione patrimoniale del 2018; inoltre ha eccepito l'assenza di prova del danno e del nesso causale e, prima ancora, ha contestato l'assunto relativo alla perdita del capitale.

Quanto al danno, il convenuto ha chiesto che, anche nell'eventuale sua rilevazione all'esito del giudizio, sia tenuto in considerazione: il tempo tecnico necessario a un amministratore, una volta assunta la carica, di rilevare la perdita del capitale e il tempo di predisposizione del progetto di bilancio.

Inoltre, con riferimento alle sanzioni collegate all'omesso versamento dei tributi, ha evidenziato che non è possibile identificare il danno negli integrali importi di cui ai ruoli, dovendosi avere riguardo alla normativa tributaria vigente e agli istituti deflativi che consentono una riduzione di sanzioni e interessi; ha affermato, in particolare, che negli esercizi in cui ha svolto l'incarico sussistevano elementi tali da far ritenere non ancora applicabile e/o maturata la sanzione piena nella misura del 30%; ciò in quanto nell'annualità di riferimento non erano state avviate verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, né erano state notificate comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento; in definitiva il convenuto ha sostenuto che nel proprio periodo di carica non vi erano elementi o evidenze tali da far ritenere che le sanzioni calcolate al 30% fossero un debito certo.

Infine, il convenuto ha rilevato la necessità di considerare, ai fini della liquidazione del danno, i presumibili costi di liquidazione che la società avrebbe comunque sostenuto.

7

*

La causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti e a mezzo di prova per testi e ammissione di CTU contabile.

All'udienza dell'8.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

*** *** ***

1. Sulla nullità della citazione.

L'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza delle ragioni oggetto della domanda è infondata: la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell'azione non è né generica né carente, alla luce anche di un esame complessivo dell'atto introduttivo.

2. Sulla prescrizione.

L'eccezione è infondata.

Al riguardo, pur non avendo i convenuti formulato nessuna specifica allegazione sul punto e avendo piuttosto fatto riferimento alla sola ipotesi di azione sociale, occorre rilevare che, come noto, quella esercitata dalla Curatela di un Fallimento costituisce una azione che cumula in sé l'azione sociale e quella dei creditori.

Ora, quanto all'azione sociale, la prescrizione decorre dalla cessazione della carica e, nel caso di specie, l'atto di citazione risulta notificato ai convenuti entro il termine di cinque anni (cfr. allegato alla prima memoria dell'attrice).

Con riferimento, invece, alla posizione di _____, non vi è necessità di disamina, dovendosi la domanda nei suoi confronti rigettare per altre ragioni (peraltro l'addebito nei confronti della convenuta è formulato sull'assunto della sua qualifica di amministratore di fatto).

Per quanto concerne, invece, l'azione dei creditori, si osserva che costituisce principio condiviso quello secondo cui l'azione di responsabilità,

pur quando esercitata dal Curatore del Fallimento, si prescrive nel termine di cinque anni con decorrenza dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società.

In particolare, è stato più volte affermato che sussiste la presunzione secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dalla data di fallimento, incombendo sull'amministratore dare la prova della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale attraverso l'allegazione di *fatti sintomatici di assoluta evidenza* (cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 24715 del 04/12/2015: *“l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti (e non anche dall'effettiva conoscenza di tale situazione), che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica (art. 2740 c.c.), non corrisponde allo stato d'insolvenza di cui all'art. 5 della l.fall., derivante, "in primis", dall'impossibilità di ottenere ulteriore credito. In ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se non per vizi motivazionali che la rendano del tutto illogica o lacunosa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la sentenza con cui il giudice di merito ha escluso che la prescrizione potesse decorrere dalla pubblicazione, in epoca anteriore al fallimento, di un bilancio di esercizio sul rilievo che l'incapienza patrimoniale non era oggettivamente percepibile in quanto verosimilmente occultata)*”.

Nel caso sottoposto all'esame del Collegio i convenuti, che hanno eccepito la prescrizione, hanno fatto ciò invocando una presunta

conoscibilità della crisi di [redacted] in ragione del mancato deposito delle scritture contabili. Questa deduzione non convince e, in ogni caso, occorre rilevare che quand'anche si seguisse il ragionamento dei convenuti -ovvero che il mancato deposito dei bilanci era indice di dissesto- il primo bilancio non depositato è quello riferito all'anno 2016, che avrebbe dovuto essere depositato nel 2017; è ben possibile, però, che una società approvi il bilancio anche in ritardo e ciò non costituisce un indice univoco di crisi; quindi il vero segnale di allarme, anche volendo seguire il ragionamento dei convenuti, lo si sarebbe potuto carpire eventualmente dopo un paio di anni di mancato deposito, con la conseguenza per cui in ogni caso non vi sarebbe stato l'integrale decorso del termine prescrizione, dal momento che la citazione è stata notificata nel gennaio 2023.

In conclusione, non essendo stata data la prova dell'esistenza di elementi sintomatici di assoluta evidenza dello squilibrio patrimoniale della società in epoca anteriore al fallimento, che potessero rendere quantomeno conoscibile alla generalità dei terzi creditori lo stato di insolvenza, l'eccezione sollevata dai convenuti deve essere rigettata.

3. Sulla qualifica di amministratore di fatto.

La Curatela ha affermato che la convenuta [redacted] pur rivestendo formalmente solo la qualifica di socia di [redacted], è stata in realtà la vera figura gestoria della società e tanto anche sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli amministratori di diritto al curatore.

L'assunto non ha trovato conferma all'esito del giudizio. Infatti, da un lato, le dichiarazioni rese dagli altri amministratori non possono avere nessun valore dirimente trattandosi di affermazioni rese da soggetti astrattamente corresponsabili (interessati a scaricare o a condividere la responsabilità); peraltro, è da aggiungere che dai verbali delle dichiarazioni rese dagli ex amministratori di diritto e dal socio [redacted] (doc. 4 fasc. att.) si evince -in modo assai generico- soltanto che la convenuta teneva la contabilità della società, occupandosi di fatturazioni, di pagamenti e del personale dipendente; tuttavia detto assunto non necessariamente comporta la deduzione che la convenuta si sia occupata in modo non occasionale della

gestione della società, potendo rientrare le mansioni richiamate nell'ambito delle competenze di impiegata amministrativa della società. Dall'altro lato, occorre rilevare che l'unico teste escusso non ha riferito nulla di rilevante o utile a ritenere che la convenuta abbia svolto in modo non occasionale mansioni gestorie di

La domanda nei confronti di _____ deve, pertanto, essere rigettata.

4. *Sul merito.*

Preliminarmente mette conto rilevare che gli amministratori di diritto, a prescindere dal fatto che si siano occupati realmente della gestione sociale, rispondono dei danni eventualmente causati da atti di *mala gestio*, in ipotesi anche soltanto omissivi perché l'accettazione della carica comporta l'assunzione delle relative responsabilità e dell'obbligo di corretta gestione, comprensivo dell'obbligo di impedire a terzi non nominati dai soci di occuparsi dell'amministrazione: va, quindi, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (*rectius*, titolarità) sollevata dal convenuto. Né può essere condiviso l'assunto per il quale il breve periodo di carica del convenuto _____ ne escluderebbe la legittimazione dal lato passivo (*rectius*, titolarità); altra cosa sarà, invece, la valutazione in ordine all'effettiva esistenza di atti illeciti causativi di danni per la società e per i suoi creditori.

Ciò posto, l'addebito della Curatela poggia sulla illecita prosecuzione dell'attività sociale dopo la perdita del capitale, che la parte individua, pur nell'assenza della maggior parte della documentazione contabile, nella fine dell'esercizio 2016; il danno è individuato dall'attrice nel differenziale fallimentare, costituito perlopiù da crediti dell'Agenzia delle Entrate, stante il costante mancato pagamento delle imposte da parte degli amministratori.

Il Collegio rileva innanzitutto che il mancato deposito dei bilanci e in generale l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie costituisce certamente un illecito dell'amministratore, salvo poi accertare se da tale condotta omissiva sia derivato un danno.

Non è contestato in giudizio che la società abbia omesso il deposito dei bilanci approvati, fatta eccezione per quello 2015, e occorre inoltre rilevare che i documenti prodotti da [redacted] contenenti presunte situazioni contabili della società, sono privi di approvazione e di deposito, sicché non possono costituire un valido elemento probatorio a favore dei convenuti e contro il Fallimento. A tale riguardo occorre precisare che l'attrice ha contestato esclusivamente l'efficacia probatoria di detta documentazione; pertanto, a fronte dei dati evidenziati, questa non può costituire un valido elemento di prova atto a superare la contestazione del Fallimento in ordine alla non regolare tenuta delle scritture contabili da parte degli amministratori. Diverso, invece, è il profilo del contenuto dei documenti prodotti dal convenuto, non specificamente contestato dalla Curatela e idoneo, come si vedrà oltre, a costituire una dichiarazione *contra se* compiuta da [redacted] ed estendibile a [redacted] in assenza di una puntuale contestazione sul punto. In altri termini in relazione alla medesima documentazione e alla luce delle allegazioni e contestazioni (o non contestazioni) delle parti è possibile scindere due effetti: uno in relazione alla prova del fatto della -non- regolare tenuta delle scritture contabili, uno afferente la prova dei dati contabili contenuti nei documenti stessi.

Ciò posto, si osserva che di fatto l'unico bilancio depositato è quello al 31.12.2015, il quale risulta essere stato approvato e pubblicato nel periodo di carica di [redacted] (sottoscrizione dell'AU in data 31.3.2018 e approvazione dell'assemblea il 10.5.2018 come emerge dalla CTU; il deposito è del 4.6.2018, cfr. doc. 3 fasc. att.).

A ben vedere, dunque, durante tutto il periodo di carica di [redacted] (7.9.2015-12.1.2018), questi non ha provveduto a redigere la contabilità obbligatoria, mancando per detto lasso temporale qualsiasi tipo di documentazione.

Proprio le carenze documentali impediscono di effettuare una compiuta ricostruzione della situazione economico patrimoniale della società nel 2016 e nel 2017, anni in riferimento ai quali il convenuto [redacted] ha depositato delle scritture che, come anticipato, non essendo state

formalmente recepite nella documentazione sociale ed essendo prive di data certa, non possono costituire prova contro il Fallimento; possono, però, rappresentare un elemento da tenere in considerazione nel momento in cui fanno emergere fatti a sfavore della stessa parte che li ha prodotti (e in questo caso anche a sfavore di [redacted] che non ha formulato nessuna contestazione sul punto). Difatti, per quanto emerso dalla CTU, quelle denominate come situazioni contabili patrimoniali ed economiche hanno reso evidente la sussistenza di importanti esposizioni della società per debiti tributari e previdenziali, di cui gli amministratori non potevano non essere a conoscenza. Invero, nella situazione contabile riferita al 31.12.2016 sono presenti debiti tributari e verso istituti di previdenza per € 61.676,76 a fronte di debiti per tributi e contributi oltre sanzioni riferiti all'esercizio 2016 per € 68.202,42, di cui Tributi per € 48.052,62, emergenti dalle domande di ammissione allo stato passivo; lo stesso per il 2017, dove nella situazione contabile prodotta sono presenti debiti tributari e verso istituti di previdenza per € 120.919,82 a fronte di domande di ammissione al passivo presentate dall'Agenzia delle Entrate per debiti per tributi e contributi oltre sanzioni ed interessi riferiti all'esercizio 2017 per € 100.692,56; pure nel 2018 la situazione contabile prodotta evidenzia debiti tributari e verso istituti di previdenza per € 148.427,16, a fronte di debiti per tributi e contributi oltre sanzioni riferiti all'esercizio 2018 per € 25.292,84 emergenti dalle domande di ammissione al passivo.

È evidente, dunque, che gli amministratori erano ben consapevoli dell'esistenza di debiti verso l'Erario che sono stati rappresentati nelle -pur contestate- scritture contabili prodotte in atti in misura addirittura superiore rispetto a quanto poi è risultato essere stato richiesto in sede di fallimento. In ogni caso i debiti tributari possono essere ritenuti esistenti in quanto risultanti dallo stato passivo, ragione per la quale gli amministratori dovevano esserne a conoscenza, a prescindere dal fatto che li abbiano o meno inseriti nelle situazioni patrimoniali. E a fronte di tale circostanza mai gli amministratori hanno affermato di non aver potuto far fronte al pagamento dei tributi e dei contributi per contingenti difficoltà di liquidità, essendo piuttosto emerso che l'evasione fiscale è stata sistematica e ha

costituito il metodo fin da subito usato dalla società per autofinanziarsi e procedere allo svolgimento dell'attività tipica.

Ora, le conseguenze di tale condotta possono essere diversificate: da un lato, si potrebbe ritenere che il danno per la società e per i suoi creditori sia rappresentato dalle sanzioni che l'ente si è visto irrogare a causa dell'omesso pagamento; ma tale deduzione sarebbe applicabile nell'ipotesi in cui si ritenga che la società abbia legittimamente proseguito nello svolgimento dell'attività. Laddove, invece, si affermi che si erano verificate le condizioni per lo scioglimento della società per la perdita del capitale, costituiscono voce di danno non solo le sanzioni ma gli stessi importi dei tributi, giacché la società, se fosse stata tempestivamente messa in liquidazione, non avrebbe proprio maturato nessun debito tributario e previdenziale attesa la cessazione dell'attività tipica, fermo restando che parte di questi debiti sarebbe, però, sorta anche in una fase eventuale di liquidazione (si pensi all'IVA sulla vendita delle rimanenze, all'IRAP, all'IRPEG su eventuali guadagni, stipendi per il personale necessario alle operazioni di liquidazione) e, invece, avrebbe cessato di maturare solo a fronte della dichiarazione di fallimento (deduzione non applicabile al caso di specie tenuto conto del fatto che non vi è prova, e neppure allegato, che la società già nel 2016 avrebbe dovuto presentare un ricorso per fallimento in proprio).

Si profila allora necessario comprendere se e quando la società ha perso il capitale, dal momento che la stessa richiesta risarcitoria dell'attrice si fonda sul presupposto della mancata tempestiva liquidazione, quantificando il danno nello sbilancio fallimentare.

In questo contesto la CTU ha reso due prospettazioni, di cui una - quella che colloca la perdita del capitale all'inizio del 2017 - basata su documentazione che la stessa consulente ha dichiarato essere inattendibile e non coerente e che, per queste stesse ragioni, il Tribunale ritiene di non poter recepire.

Anche la seconda ipotesi formulata dal CTU non convince pienamente, poiché il consulente, proprio per le carenze documentali già evidenziate,

afferma l'impossibilità di individuare l'esatto momento di perdita del capitale, ritenendo che tutto l'indebitamento che si è generato dal 2016 fino alla dichiarazione di fallimento (€ 210.331,33) concorra alla determinazione del deficit fallimentare.

Questo Tribunale reputa di poter affermare la perdita del capitale nel corso del 2016 secondo il ragionamento logico presuntivo che si va a esporre.

Si deve partire dal fatto che il Fallimento, sebbene il CTU abbia affermato la verosimile necessità di rettificare i dati contabili riportati nell'unico bilancio depositato, quello al 31.12.2015, non ha formulato contestazioni rispetto a questo bilancio, sicché si devono considerare i dati ivi indicati senza operare nessun tipo di rettifica.

Ciò posto, si osserva che, pur non essendo stato prodotto in giudizio il bilancio 2015, questo è stato esaminato dal consulente, che nella relazione riporta l'indicazione di un risultato di esercizio positivo di € 319. Ora, tenuto conto che non vi è documentazione contabile ufficiale successiva e richiamato quanto sopra affermato in ordine alla utilizzabilità delle situazioni patrimoniali depositate da [redacted] solo contro di lui e non a suo favore (così come contro [redacted]), si può presuntivamente affermare che quel risultato di esercizio di appena € 319 è stato immediatamente eroso dai costi di esercizio indicati nel 2016, non potendo invece valorizzare i dati positivi (attivo, ricavi, etc), pure riportati in quelle situazioni contabili, ma che andrebbero a costituire un elemento di favore per quei convenuti che neglentemente non hanno tenuto via via la contabilità sociale. E infatti nel 2016 i costi complessivi annuali sono indicati nel documento prodotto da [redacted] in € 321.559,75, sicché, anche dividendo detto importo per dodici mesi (operando una suddivisione temporale relativa alla maturazione di quei costi che, in assenza della contabilità sociale, non può che essere presuntiva), è evidente che già all'inizio del 2016 l'organo amministrativo avrebbe dovuto rilevare la perdita integrale del capitale e invitare i soci a ricapitalizzare la società, peraltro appena costituita, oppure adottare i provvedimenti conseguenti mettendo in liquidazione l'ente. Ciò in quanto non vi è possibilità di considerare, unitamente ai dati evincibili dall'unico

bilancio depositato e a quelli “negativi” delle situazioni patrimoniali, altri fattori attivi proprio per l’assenza di contabilità; in questo contesto sarebbe stato interesse e onere degli amministratori dimostrare, con la contabilità, che invece nel 2016 e negli anni successivi vi erano state entrate sufficienti a evitare la causa di scioglimento, ma poiché non l’hanno tenuta e non hanno provato l’incasso di alcuna somma, si deve concludere per il collocamento del momento di perdita del capitale nel 2016.

Si può pertanto affermare che quantomeno alla data di redazione del bilancio 2015 -*rectius* alla data in cui il bilancio 2015 avrebbe dovuto essere redatto dall’organo amministrativo ovvero nel marzo 2016- il capitale era perduto. Peraltro è da evidenziare che è pacifico che il capitale sociale di € 10.000 è stato liberato solo per € 2.500, sicché a maggior ragione, alla luce dell’ingentissima esposizione debitoria maturata dalla società sin dall’avvio dell’attività, si deve ritenere che il capitale sia andato integralmente perso.

In questa prospettiva, dunque, il Tribunale reputa che, posta l’assoluta carenza di documentazione contabile imputabile alla negligenza degli amministratori, possa trovare applicazione il criterio residuale di quantificazione del danno di cui all’art. 2486, u. c., c.c. seppur con le correzioni che si andranno a esporre, utili a rendere un dato prettamente astratto -ovvero il pregiudizio identificato nello sbilancio fallimentare- più aderente alla realtà.

Dalle considerazioni che precedono deriva che tutta l’esposizione debitoria maturata dopo il marzo 2016 -e oggetto di insinuazione al passivo- deve ritenersi configurare un danno risarcibile, coi limiti e nella misura che si andranno a descrivere.

Tutti i convenuti hanno contestato l’applicabilità del criterio del deficit fallimentare come parametro automatico di quantificazione del danno, sostenendo che tale criterio può essere utilizzato solo in via equitativa e in presenza di condotte specificamente provate; tuttavia, reputa il Collegio che la colpevole assoluta carenza documentale consenta nel caso di specie l’applicazione del richiamato criterio, tenuto conto altresì che tutto il passivo cui l’attrice parametrava la richiesta di risarcimento è rappresentato da debiti

tributari, di cui si è vista, anche per mezzo della CTU, l'esponenziale crescita a partire dalla costituzione della società e nella prosecuzione della sua attività.

Ciò posto e tenuto conto che la Curatela ha quantificato il danno in € 178.546,08, occorre rilevare che dalla CTU emerge che il periodo di formazione dell'indebitamento è così suddiviso: anno 2016 € 72.955,43; anno 2017 € 107.598,52; anno 2018 € 28.015,42; anni 2019/2020/2022 € 1.761,96 (per un totale di € 210.331,33).

Va da subito chiarito che non può esserci condanna solidale tenuto conto che la condotta omissiva di ciascun convenuto ha un collegamento causale specifico con i pregiudizi determinati in relazione ad un preciso periodo temporale, sicché ciascun amministratore risponde solo del danno provocato.

Va poi considerato che dall'esame del doc. 8 contenente lo stato passivo oltre ai debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, vi è un debito di € 432,74 nei confronti della Camera di Commercio e uno di € 12.269,95 nei confronti di un dipendente (di seguito identificato come debito "diverso").

Ora è evidente che il totale dei debiti è superiore alla somma chiesta a titolo di risarcimento dal Fallimento; ciò in quanto evidentemente non tutti i creditori si sono insinuati al passivo. Si reputa allora necessario rapportare l'ammontare dell'indebitamento della società in misura proporzionale al passivo fallimentare cui è ancorata la domanda risarcitoria del Fallimento; ma è anche necessario rendere i due dati omogenei e, quindi, sottrarre al passivo di € 178.546,08 i debiti diversi da quelli verso l'Agenzia delle Entrate e indicati nel periodo precedente, giungendo all'importo di € 165.843,39.

A questo punto è necessario eseguire le seguenti proporzioni riferite alle varie annualità:

per il 2016 € 72.955,43 : 210.331,33 = X : 165.843,39 (57.524,36)

per il 2017 € 107.598,52 : 210.331,33 = X : 165.843,39 (84.839,97)

per il 2018 € 28.015,42 : 210.331,33 = X : 165.843,39 (22.089,77)

I risultati delle precedenti operazioni costituiscono il danno che presuntivamente gli amministratori hanno cagionato in ciascun anno, determinando un aumento dell'esposizione debitoria in questa misura (questo danno è riferito ai soli debiti tributari).

A detti importi vanno aggiunte le somme dei debiti diversi da quelli tributari (Camera di Commercio e dipendente), le quali vanno rapportate a ciascun anno e poi a ciascuna mensilità in modo da poterli aggiungere al debito risarcitorio precedentemente individuato. E' necessario considerare che non vi è una indicazione temporale riferita all'insorgenza dei due debiti, però può ragionevolmente presumersi che si tratti di debiti che sono sorti a partire dall'avvio dell'attività e fino al fallimento, e quindi che siano debiti da spalmare in un complessivo periodo di 5 anni e 11 mesi, pari a 71 mesi. Ne deriva che l'importo complessivo di € 12.702,69 (ovvero € 432,74 più € 12.269,95), suddiviso per le 71 mensilità (per € 178,91), dovrà essere aggiunto al danno imputabile a ciascun amministratore.

Ciò posto, tenuto conto dei periodi di carica quali AU, si deve ritenere che tutto il debito formatosi nel 2016 (con la precisazione che si dirà) e 2017 sia imputabile a _____, mentre parte del debito formatosi nel 2018 è imputabile a _____, in carica dal 12.1.2018 al 31.10.2018.

Cercando di rendere la imputazione del danno e la sua quantificazione il più aderente possibile al dato reale, è necessario, quanto a individuare il danno riferibile al 2016 nel debito insorto nelle mensilità successive al momento di perdita del capitale, aggiunto il debito "diverso" (€ 178,91); si dovrà quindi compiere la seguente operazione: $57.524,36 : 12 \times 9 = 43.143,27$; a tale importo andranno aggiunte 9 mensilità del debito "diverso", secondo il seguente calcolo: $€ 43.143,27 + 1.610,19 = 44.753,46$.

Pertanto il danno imputabile a _____ ammonta a complessivi € derivanti dal seguente calcolo: $44.753,46 + 86.986,89$ (dato dalla sommatoria di € 2.146,92, pari al debito "diverso" per 12 mensilità a € 84.839,97) = 131.740,35.

Il danno imputabile a _____ deve essere parzialmente ridotto perché non è stato in carica per tutto l'anno; non si ritiene, invece, di poter

considerare, come richiesto dalla parte, un “periodo di franchigia”, di cui evidentemente il convenuto, quale amministratore, ha fatto a meno, altrimenti avrebbe come minimo provveduto a ricostruire una contabilità; d'altronde tenere la contabilità non significa solo redigere *ex post* un unico bilancio (quello al 2015), ma prima di tutto significa compilare giorno per giorno, e sin dal primo giorno, i mastri, condotta che evidentemente il convenuto non ha tenuto, omettendo la redazione di ogni tipo di contabilità.

Ne deriva che a _____ è imputabile un danno quantificabile nell'indebitamento del 2018 rapportato ai 10 mesi di carica (quindi € 22.089,77 : 12 x 10 = 18.408,14). Anche in questo caso è necessario poi aggiungere il debito “diverso” riferito a dieci mensilità, giungendo a individuare il danno in € 20.197,24.

Infine, si osserva che non risulta condivisibile l'assunto del convenuto secondo cui non si potrebbero considerare le sanzioni nella loro misura effettivamente erogata, giacché gli amministratori avrebbero potuto accedere a istituti di definizione agevolata: è vero che le conseguenze dell'omesso versamento di tributi e contributi avrebbero potuto essere regolate diversamente durante la vita della società, ma gli amministratori non solo non hanno pagato le imposte, ma neppure hanno mai attivato gli strumenti a disposizione per una composizione agevolata, sicché oggi rispondono integralmente delle conseguenze delle loro omissioni.

In definitiva _____ deve essere condannato al risarcimento quantificato in € 131.740,35, mentre _____ al pagamento di € 20.197,24.

Al danno determinato andrà aggiunta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore. Quanto alla data di decorrenza della rivalutazione, questa deve essere individuata, rispettivamente, dalla cessazione della carica di ciascun convenuto.

Poiché tale somma rappresenta il controvalore monetario del danno patrimoniale subito, potrebbe in astratto essere riconosciuto al danneggiato anche il danno provocato dal ritardato pagamento in misura pari agli interessi legali.

Tuttavia, poiché è preciso *“onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”* e poiché non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 18564 del 13/07/2018), nel caso di specie non è possibile riconoscere detti accessori in assenza di qualsiasi specifica allegazione sul punto da parte dell’attrice.

Sulla somma liquidata all’attualità sono, invece, dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

5. Sulle spese.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri medi per tutte le fasi con riferimento allo scaglione di valore determinato dal *decisum* quanto alle spese da rifondere all’attrice e dalla domanda quanto alle spese dovute alla convenuta non soccombente, tenuto conto delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.

Le spese della CTU devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti che ne risponderanno in solido.

Quanto alla convenuta, le spese dovranno essere refuse in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Infine, con riferimento alla posizione di _____, si osserva che questi aveva accettato la proposta conciliativa del CTU di pagamento di € 20.000 e all’udienza del 23.4.2024 aveva rilanciato offrendo € 25.000. La circostanza della mancata accettazione da parte della Curatela di una somma che si è rivelata, infine, anche maggiore rispetto a quella oggetto di condanna, consente di ritenere operabile la compensazione delle spese per tutte le attività difensive successive e quindi per la fase decisoria.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

1. condanna _____ a pagare al Fallimento
s.r.l. € 131.740,35, oltre alla rivalutazione e agli interessi come in
motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
2. condanna _____ a pagare al Fallimento
s.r.l. € 20.197,24, oltre alla rivalutazione e agli interessi come in
motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
3. rigetta la domanda nei confronti di _____
4. condanna _____, in solido tra loro, a
rifondere all'attrice le spese di lite, liquidate in € 14.103 per compensi,
(con obbligo di _____ solidale limitatamente a € 3.376), € 1.545 per
esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA
e al CPA,
5. condanna l'attrice a rifondere all'avv. Andrea Paulgross le spese di lite,
liquidate in € 14.103 per compensi, oltre al 15% per rimborso
forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
6. pone definitivamente a carico solidale di _____ le spese
di CTU liquidate con separato decreto.

*Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 19.12.2025 su relazione
della dott.ssa Laura Maione.*

Il giudice estensore

dott.ssa Laura Maione

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani